

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

---

### 51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 LUGLIO 1990

---

**Presidenza del Presidente MORA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Disciplina della riproduzione animale»  
(2292)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	<i>Pag. 2, 3, 4 e passim</i>
CASADEI LUCCHI (PCI) .....	2, 6
CIMINO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste .....	4, 6
MARGHERITI (PCI) .....	3
MICOLINI (DC), relatore alla Commissione ..	2, 5

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,55.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Disciplina della riproduzione animale» (2292)**

(Seguito della discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina della riproduzione animale».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 27 giugno.

**MICOLINI, relazione alla Commissione.** Signor Presidente, vorrei dare lettura del parere espresso dalla Commissione giustizia, in relazione al quale proporrò due emendamenti: «La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Appare però contraria a principi dell'ordinamento la formulazione dell'articolo 9, comma 3: sembra curioso, infatti, comminare sanzioni prima di procedere alla definizione della fattispecie condizionante. Si propone inoltre la soppressione dell'articolo 12 che pone una clausola generale di stile al posto di ciò che è invece, indispensabile per la chiarezza del dettato. Ci si riferisce, cioè, alla indicazione espressa delle norme primarie e secondarie che l'emanando provvedimento verrebbe ad abrogare».

Recependo le osservazioni formulate dalla 2<sup>a</sup> Commissione, preannuncio pertanto la presentazione di due emendamenti volti a sopprimere il terzo comma dell'articolo 9 e l'intero articolo 12.

**PRESIDENTE.** Do notizia del parere favorevole espresso all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali sul provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**CASADEI LUCCHI.** Signor Presidente, intervengo per dichiarare anzitutto che siamo d'accordo sui principi ispiratori della normativa in discussione. Riteniamo che una materia delicata come questa, che ci vede in fase di cimento anche in sede europea, sia molto importante e richieda un'adeguata regolamentazione in un'ottica unitaria.

Detto questo, vi sono aspetti riguardanti le competenze regionali su cui, a nostro avviso, occorre soffermarsi. Nella normativa che stiamo discutendo vengono citate le attribuzioni delle Regioni che sono riconosciute valide, ma che nell'articolazione proposta ci sembra possano essere in realtà lesive di aspetti che le disposizioni legislative destinano alle Regioni stesse.

Pertanto, mentre sotto il profilo generale consideriamo positivamente l'ambito in cui si muove la proposta di legge, riteniamo che sia meritevole di attenzione tale aspetto, per cui presenteremo una proposta emendativa in tal senso al primo comma dell'articolo 8, che

prevede il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome nell'emanazione del regolamento d'esecuzione. Su questo dovrebbero pronunziarsi la Commissione affari costituzionali e la Commissione per le questioni regionali in modo che anche questo aspetto possa essere valutato e discusso adeguatamente nella prossima seduta.

MARGHERITI. Signor Presidente, colgo l'occasione della discussione di questo disegno di legge attinente alla zootecnia - senza peraltro aggiungere altro a quanto detto nel merito dal senatore Casadei Lucchi - per richiamare l'attenzione del Governo e, se è possibile, sollecitare una sua risposta su un problema che in queste ultime settimane ci è stato sottoposto con molta forza da parte delle associazioni degli allevatori italiani: il repentino calo del prezzo della carne sul mercato, soprattutto di quella bovina. Ora, è necessario approfondire le ragioni di tale fenomeno. Uno degli elementi sottolineati dagli allevatori (però, personalmente non sono in grado di valutare fino in fondo se così stanno le cose) è il sensibile aumento rispetto agli anni precedenti delle importazioni di carne bovina sia da paesi della Comunità che da paesi extracomunitari.

Oltre a questo, vi è un altro elemento da considerare: una riduzione progressiva del consumo della carne bovina da parte dei consumatori italiani. Di qui il calo notevole del prezzo della carne, di fronte ad una produzione italiana che, come sappiamo, ha costi oggettivamente superiori a quelli di altri paesi.

Da parte degli allevatori si chiedono quindi alcuni provvedimenti: anzitutto, rigorosi controlli alle importazioni e contingentamenti a salvaguardia della produzione italiana; in secondo luogo, provvidenze di tipo tradizionale, quale aiuto alla zootecnia sia per quanto riguarda quanto previsto in questo disegno di legge (miglioramento della selezione per un miglior risultato sotto il profilo tecnico ed economico) sia per accrescere la competitività della produzione nazionale, e quindi quale incremento anche dell'impegno attorno alla selezione genetica e agli interventi che vadano in questa direzione. Vorrei fare presente due elementi. Innanzitutto, la situazione drammatica che investe in questo periodo soprattutto la razza chianina, che è una delle razze più costose e più appetibili del mercato dal punto di vista della qualità. In secondo luogo, la dismissione ulteriore di allevamenti di questa razza, anche per i molti e forti ritardi esistenti nella erogazione di contributi e provvidenze già stanziati dal Parlamento.

Ho colto l'occasione, e me ne scuso, signor Presidente, per porre questo problema. Ritengo però che si tratti di un problema attinente alle questioni che oggi stiamo discutendo; infatti, sarebbe inutile andare in direzione del disegno di legge al nostro esame, quando non esistesse più una produzione nazionale, o non vi fossero concrete possibilità di ripresa produttiva.

Vorrei, se possibile, ricevere dal Governo su tali questioni le adeguate risposte.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo intervento, senatore Margheriti. Ritengo che gli interrogativi da lei posti e la questione da lei

affrontata abbiano attinenza con l'argomento. Mi sembra tuttavia che, non incidendo sulla approvazione della legge, il Governo possa rispondere in un secondo momento ed in un'altra sede. Oggi stiamo discutendo in sede deliberante e mi sembra forse opportuno che il Governo non risponda subito.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo con quanto detto dal Presidente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza tre emendamenti all'articolato.

Il primo emendamento, presentato dal senatore Micolini, propone di inserire il seguente articolo aggiuntivo 8-bis:

«Art. 8-bis. - 1. Al fine di potenziare la ricerca tecnico-scientifica nel settore della riproduzione animale, nonchè di supportare le azioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in attuazione della presente legge, l'Istituto Sperimentale Italiano "Lazzaro Spallanzani" per la Fisiopatologia della riproduzione è elevato ad ente pubblico con la denominazione di "Istituto Nazionale della Riproduzione animale - Lazzaro Spallanzani", mantenendo in via transitoria l'attuale ordinamento statutario, regolamentare e organico.

2. L'Istituto di cui al comma 1 è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che può disporre con proprio decreto eventuali modifiche allo Statuto dell'Istituto Nazionale della Riproduzione animale "Lazzaro Spallanzani".

3. In prima attuazione viene assegnato per il proprio funzionamento all'Istituto Nazionale della Riproduzione animale una dotazione finanziaria di lire 2.500 milioni l'anno.».

Il secondo emendamento, sempre del senatore Micolini, propone di inserire il seguente articolo 11-bis:

«Art. 11-bis. - 1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

a) da veterinari iscritti all'albo professionale;

b) da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purchè convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilità circa l'impiego del seme”.».

Il terzo emendamento, presentato dai senatori Casadei Lucchi e Cascia, propone di aggiungere al primo comma dell'articolo 8, dopo le parole: «Ministero della sanità», le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome».

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'emendamento aggiuntivo dell'articolo 8-bis, relativo alla elevazione ad ente pubblico dell'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani», comporta uno stanziamento ulteriore di 2.500 milioni di lire annue; il parere del Governo quindi non può non essere che contrario, poiché si tratta di una voce di spesa.

Il Governo è favorevole all'emendamento aggiuntivo dell'articolo 11-bis.

Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento al primo comma dell'articolo 8.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Annuncio il ritiro dell'emendamento aggiuntivo dell'articolo 8-bis.

PRESIDENTE. Ritengo che l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 11-bis, presentato dal senatore Micolini, non richieda pareri obbligatori delle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> mentre sarà necessario acquisire il parere della Commissione affari costituzionali sull'emendamento al primo comma dell'articolo 8, presentato dai senatori Cascia e Casadei Lucchi.

Abbiamo a questo punto due strade davanti a noi: o procediamo con l'esame dell'articolato fino all'articolo 8, chiedendo il parere della 1<sup>a</sup> Commissione senza il quale non potremo ulteriormente procedere. Ovvero, nell'ipotesi che ci fossero interferenze fra gli articoli che ci accingeremo ad approvare (fino al settimo compreso) e l'ottavo articolo, dovremo rinviare l'intero esame del provvedimento.

MICOLINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi permetto in questa occasione di chiedere ai senatori Cascia e Casadei Lucchi, presentatoti dell'emendamento al primo comma dell'articolo 8, di ritirarlo, e vorrei spiegare le ragioni di questa mia richiesta, nonché le mie preoccupazioni.

Diciotto organizzazioni regionali su questa materia hanno legiferato regolarmente, approvando tutti i disegni di legge relativi a questo specifico argomento. In questo momento lo Stato non cambia il Regolamento, ma applica e recepisce le nuove direttive comunitarie, le rende attuali e, prima di tutto, rende attuali le nuove tecniche fecondative. Non credo che queste siano motivazioni sufficienti per coinvolgere le Regioni che già nella fase applicativa sono le gestrici complessive di questo provvedimento; occorre altresì adeguare la disciplina nazionale al progresso tecnologico, senza toccare problemi di competenza delle Regioni, che hanno ampiamente legiferato in materia.

Per questi motivi chiedo ai colleghi di ritirare l'emendamento che ritengo estremamente pregnante per le risposte che può dare: in questo momento può solo ritardare l'iter del provvedimento. Di fronte a questa problematica mi permetto di far rilevare che stiamo recependo nuove direttive. Con questo emendamento trasferiamo il nuovo che viene avanti in termini di gestione complessiva alle Regioni, mentre non credo che questo sia motivo di coinvolgimento delle Regioni stesse sul regolamento della materia in questione.

PRESIDENTE. Il relatore, con un parere ampiamente motivato, invita i presentatori a riflettere sulla opportunità di ritirare il loro emendamento.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, abbiamo valutato con attenzione l'opportunità della nostra proposta. Vorrei far osservare che ci siamo limitati a presentare un emendamento riguardante gli aspetti più strettamente amministrativi. Riteniamo che sia opportuno far partecipare le Regioni all'elaborazione delle modalità in cui si interviene in termini unitari. Peraltro, questo non incide sui tempi. Nel corso di un anno vi possono essere le condizioni che consentono alla Conferenza Stato-Regioni di essere investita di tale problema. Quindi, non si pone il problema di un rinvio nel tempo, anzi riteniamo che sia una materia da affrontare con urgenza, considerando anche le nuove tecnologie che comportano certamente un'attenzione particolare sotto il profilo dei tempi, oltre a tutti gli aspetti relativi alla concorrenza, a livello sovraumunale ed europeo, in particolare centro-europeo e inglese.

Pertanto, da questo punto di vista, non credo vi dovrebbero essere problemi se l'approvazione dell'articolo 8 dovesse avvenire la prossima settimana.

Il Governo, nell'esercizio della delega, nel corso di un anno, ha modo di sentire la Conferenza Stato-Regioni, una volta soltanto, per redigere il regolamento d'esecuzione. Ritengo che tale parere non possa che essere considerato positivamente, anche perchè, sotto il profilo giuridico, vi è il rischio che siano inficiate le competenze che la normativa attuale attribuisce alle Regioni, per cui vi potrebbe essere il pericolo che le Regioni stesse facciano passi formali contro la legge così come è ora concepita.

Concludendo, riteniamo necessario insistere sull'opportunità di mantenere questo emendamento.

CIMINO, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Dobbiamo quindi acquisire il parere della Commissione affari costituzionali sull'emendamento dei senatori Casadei Lucchi e Cascia all'articolo 8. Comunque, poichè questo non comporta riflessi sugli articoli dall'1 al 7, possiamo procedere al loro esame.

Passiamo quindi all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### CAPO I

### LIBRI GENEALOGICI E REGISTRI ANAGRAFICI, CONTROLLI FUNZIONALI E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME

#### Art. 1.

1. La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali

per il settore della riproduzione animale, ferme restando le funzioni trasferite alle Regioni in materia.

2. I principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono, altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

**È approvato.**

## Art. 2.

1. La presente legge disciplina:

a) l'istituzione per ogni singola specie o razza di bestiame di interesse zootecnico del libro genealogico, così come definito nell'allegato;

b) l'istituzione per le specie e razze autoctone a limitata diffusione, per le quali non siano istituiti i libri genealogici, del relativo registro anagrafico, così come definito nell'allegato;

c) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive delle specie o razze di bestiame di interesse zootecnico;

d) lo svolgimento delle valutazioni genetiche dei riproduttori, così come definiti nell'allegato, delle stesse specie o razze di bestiame, secondo le diverse norme per esse stabilite dai rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;

e) la riproduzione animale.

Do ora lettura dell'allegato richiamato nell'articolo:

ALLEGATO

(articolo 2; articolo 3, comma 4)

### *Libro genealogico*

Per libro genealogico si intende il libro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive.

### *Registro anagrafico*

Per registro anagrafico si intende il registro tenuto da una associazione nazionale di allevatori dotata di personalità giuridica o da un ente di diritto pubblico, in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

*Registro dei suini ibridi*

Per registro dei suini ibridi si intende il registro tenuto da imprese singole od associate, in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

*Riproduttore di razza pura*

Per riproduttore di razza pura si intende un animale della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equina e suina iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

*Riproduttore equino di razza*

Per riproduttore equino di razza si intende un animale della specie equina proveniente dall'incrocio o meticciamiento programmato di animali di diverse razze pure della specie stessa nonchè di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purchè i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

*Riproduttore suino ibrido*

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

- a) che provenga da un incrocio pianificato:
  - 1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;
  - 2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;
  - 3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);
- b) che sia iscritto in un registro.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 2, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvato anche l'allegato anzidetto.

**È approvato.**

**Art. 3.**

1. I libri genealogici sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dalle associazioni nazionali di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti libri genealogici sono tenuti dalle menzionate associazioni

sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il libro genealogico del cavallo da sella italiano è tenuto dall'Ente nazionale cavallo italiano (ENCI). Ciascuna organizzazione provvede altresì alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico dalla stessa istituito.

2. I controlli delle attitudini produttive sono svolti, per ogni specie, razza o altro tipo genetico, dall'Associazione italiana allevatori (AIA) in conformità ad appositi disciplinari. Tale Associazione tiene anche i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2, svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed i libri genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Gli anzidetti disciplinari, i registri anagrafici e i libri genealogici sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

3. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore sono istituiti e tenuti dagli enti ippici di diritto pubblico, che formulano i piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze medesime e la selezione delle stesse, in armonia con le direttive dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE). Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

4. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i registri dei suini ibridi da parte di imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata dalla stessa associazione nazionale allevatori che gestisce il libro genealogico della specie, sulla base di appositi disciplinari approvati anch'essi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonché l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'articolo 77, primo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicità per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, può stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.

**È approvato.**

CAPO II  
RIPRODUZIONE ANIMALE

Art. 5.

1. I soggetti maschi delle specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina, per essere ritenuti idonei alla riproduzione debbono soddisfare le seguenti condizioni:

a) in monta naturale: essere iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico di cui all'articolo 3, od anche, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 4; nel caso di cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore essere iscritti, oltrechè al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3, comma 3. Tali disposizioni per la specie ovina e caprina si applicano soltanto negli allevamenti appartenenti al libro genealogico o al registro anagrafico;

b) per inseminazione artificiale: essere iscritti al libro genealogico, al registro anagrafico o agli appositi registri dei suini ibridi ed aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. Per i soggetti sottoposti alle citate valutazioni genetiche l'inseminazione artificiale è ammessa solo nei limiti fissati per l'effettuazione delle prove medesime. I cavalli di razza puro sangue inglese e trottatore devono essere iscritti al libro genealogico, all'apposito repertorio degli stalloni, nonchè possedere i requisiti per essi stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le Regioni e le Province autonome possono, sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, autorizzare:

a) l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina, nonchè, limitatamente al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di soggetti maschi della specie suina non iscritti ai rispettivi libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;

b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli ed asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano per razza e produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non siano stati istituiti il libro genealogico od il registro anagrafico.

3. Nelle zone tipiche di produzione asinina le Regioni possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle.

4. I libri genealogici della specie ovina e caprina possono prevedere l'istituzione di appositi registri di meticci per la registrazione di soggetti ottenuti tramite incroci con animali appartenenti a razze diverse. Tali soggetti possono essere adibiti alla riproduzione in base alle norme di cui al comma 1.

5. È vietato, per le specie equina e suina, l'esercizio della fecondazione in forma girovaga. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è altresì abolita, per la specie suina, la monta pubblica naturale.

6. È ammesso per le specie bovina e bufalina, suina, ovina e caprina ed equina il trapianto embrionale, nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo, a condizione che i citati embrioni, o altro materiale riproduttivo, provengano da padre iscritto al libro genealogico o registro anagrafico ed in possesso dei requisiti genetici all'uopo stabiliti dallo stesso libro genealogico o registro anagrafico.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su parere dell'Istituto sperimentale per la zootecnia e sentite le Regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 5, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione a fini di ricerca e di sperimentazione.

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. I soggetti maschi delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, originari dei Paesi membri della Comunità economica europea, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali disciplinati dalla normativa comunitaria. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di tali Paesi.

2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1, provenienti da Paesi terzi, sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, alle stesse condizioni stabilite in Italia per i riproduttori delle medesime specie e razze, purchè in possesso dei requisiti genealogici e attitudinali stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alle stesse condizioni è altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli ed embrioni provenienti da animali originari di detti Paesi. Non sono ammesse condizioni più favorevoli di quelle riservate ai riproduttori originari dei Paesi comunitari.

**È approvato.**

In attesa di acquisire il parere della 1<sup>a</sup> Commissione sulla proposta emendativa dei senatori Casadei Lucchi e Cascia sull'articolo 8, poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,20.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA